



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

84/2013
GIUGNO/8/2013 (*)
19 Giugno 2013

**L'INPS, CON LA CIRCOLARE N. 88
DEL 7 GIUGNO 2013, NEL PRECISARE
IL PIANO DELLE SCADENZE PER IL
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
ARTIGIANI E COMMERCIAINTI,
SOTTOLINEA ANCHE LE MODALITA'
PER L'INDIVIDUAZIONE
DELL'AMMONTARE DEL REDDITO
DA ASSOGGETTARE
ALL'IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA.
POSSIBILE ALTRESI' IL PAGAMENTO
A RATE MA, SOLO PER LE SOLE**

QUOTE AFFERENTI I CONTRIBUTI CALCOLATI SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE.

La Circolare Inps n. 88 del 7 Giugno 2013 ha chiarito le **modalità di calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione Separata INPS per il 2013.**

Il documento, in abbrivio, ricorda che **i contributi** dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, sulla quota di reddito eccedente il miniale, **devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.**

Parimenti, **i lavoratori autonomi**, tenuti alla iscrizione e alla contribuzione presso Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 **devono versare il contributo dovuto**, al netto degli eventuali acconti versati nell'anno precedente, **entro le scadenze stabilite ai fini fiscali.** Alla stessa data deve essere versato anche l'acconto relativo all'anno d'imposta 2013.

Per il corrente anno, le scadenze fiscali sono state stabilite per il **17 giugno 2013** per il saldo 2012 ed il primo acconto 2013 e 2 dicembre 2013 per il secondo acconto 2013.

È consentita la possibilità di effettuare i versamenti dal 17 giugno al **17 luglio 2013**, versando una maggiorazione, a titolo di **interessi, pari allo 0,40** per cento.

E' evidente che **la Circolare non tiene conto** dell'annunciata **proroga all'8 luglio e 20 agosto** per i contribuenti che applicano gli studi di settore.

In merito all'individuazione dell'**ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione**, l'Istituto ricorda che deve essere preso in considerazione il

totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2012, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti, scomputate dal reddito dell'anno.

Per soci di S.r.l., iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile è costituita anche dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ancorché non distribuiti, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Analogamente, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef (*id: Quadro "E"*), compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal "regime dell'imprenditoria giovanile".

Per questi ultimi, la Circolare ricorda che la base imponibile viene così determinata:

- per coloro che svolgono attività d'impresa (*id: contribuzione artigiani e commercianti*), solo nel caso in cui sono state barrate le caselle “Impresa” o “Impresa familiare” relative all’indicazione dell’attività dalla quale deriva il reddito dichiarato,

LM6 (Reddito lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse);

- per coloro che producono reddito da arti e professioni e sono obbligati alla Gestione separata, solo nel caso in cui è stata barrata la casella “autonomo” e non rientrano tra i professionisti che sono tenuti al versamento del contributo previdenziale presso le casse professionali autonome (cosiddetto Contributo soggettivo), il reddito da dichiarare è la differenza fra quanto indicato nel rigo LM6- LM9.

I contributi calcolati sono altresì esposti nel quadro “RR” del modello Unico 2013. E’ utile ricordare che, qualora dal Quadro RR

emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito (*id: contributi fissi*) ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod. F24, la *codeline* da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito comunicati dall'Istituto.

La Rateazione degli importi a debito è possibile, per i commercianti e gli artigiani, esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile.

L'importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere **determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni** per la compilazione del **mod. Unico 2013**, nella parte riguardante "**Modalità e termini di versamento – Rateazione**".

Infine, si ricorda che le eventuali **compensazioni tramite mod. F24**, scaturenti da **somme versate in eccesso**, riferite alla contribuzione avvenuta nel 2012 e riportate nel quadro "RR", potranno avvenire **secondo i comuni criteri utilizzati ai fini fiscali**, riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN